

Antonio Ciscato

GLI EBREI IN MONTAGNANA
SOTTO IL
DOMINIO CARRARESE



EST E

Stab. tip. Longo e Pastorio

1899

[Estr. dal periodico « Notizie di Archeologia - Arte e Storia ». - Ediz. Aprile, 1895]

STADT-BIBLIOTHEK
FRANKFURT AM MAIN

Antonio Ciscato

GLI EBREI IN MONTAGNANA
SOTTO IL
DOMINIO CARRARESE

ESTE

Stab. tip. Longo e Pastorio

1899

**STADTBIBLIOTHEK
FRANKFURT AM MAIN.**

GLI EBREI IN MONTAGNANA

SOTTO IL DOMINIO CARRARESE

Non è gran tempo che, vinta la secolare superstizione e l'ereditato disprezzo che quasi universalmente si sentiva per i ramminghi figli d'Israello, si cominciò a ricostruirne la storia, che i vecchi archivi teneano ignorata. Lo studio delle varie manifestazioni di quell'attività di cui diedero prova non dubbia gli ebrei è di somma importanza, come quello che, oltre di tesserci la storia di quel popolo, da diciotto secoli errante e disperso, ci svela le condizioni economiche dei paesi, dove gli ebrei esercitavano le loro industrie, mirabilmente contribuendo al progressivo sviluppo dei commerci e della civiltà.

Quando, per opera delle crociate, un soffio di vita nuova trasformò uomini e cose, e le relazioni di recente annodate coi popoli orientali diedero impulso al commercio, si cominciò a considerare il denaro come merce, elemento preziosissimo nel mercato che di giorno in giorno si ampliava. Fu allora che, poste in oblio le vecchie consuetudini e i canoni della Chiesa, e dimenticate le leggi che l'usuraio colpivano con maggiore severità che non lo stesso ladro,⁽¹⁾ si sentì il bisogno di aver chi facesse ampio commercio del denaro, che prima difficilmente poteasi trovare.

Il bisogno vivamente sentito da una popolazione che usciva allora da un periodo tormentoso, in cui solo si erano maneggiate le armi, e fatalmente obbediva a una legge, per la quale i vecchi istituti si trasformarono, fece sì che nelle nostre terre

gli uomini più facoltosi, appartenenti talora alle più nobili e illustri famiglie, non sdegnassero di aprire i loro forzieri, e trarne l'oro accumulato dai maggiori, e rinchiuso colà come cosa morta, e prestarlo ai richiedenti, ricavandone larghi profitti. La tradizione però non si calpesta impunemente, nemmeno quando una vita novella lo chieda: i prestatori di denaro a interesse incorsero nella pubblica disistima, benchè fosse d'uopo confessare, almeno nel fatto, che i tempi nuovi li rendevano necessari allo svolgimento della vita pubblica e della comune energia.

A Padova non furono pochi i cittadini che prestarono ad usura,⁽²⁾ e Dante, che in questa città visse alcun tempo, cacciava nel settimo cerchio del suo inferno, fra i violenti contro l'arte, due padovani, Rinaldo Scrovigno e Vitaliano del Dente, della famiglia dei Limizzoni.⁽³⁾

La prova era fatta; il commercio del denaro si riconobbe indispensabile, e alle moltiplicate ricerche mal sopperivano i ricchi privati. Fu allora che i lombardi, e poi i toscani, ricchi dell'oro guadagnato nella mercatura, si stabilirono nelle varie terre d'Italia, esclusivamente dedicati al traffico del denaro.

A Padova affluirono numerosissimi, e si sparsero anche nel territorio. A Monselice un borgo intitolavasi dai toscani,⁽⁴⁾ e a Este, nel 1269, il toscano Zero, per non aver obbedito alle intimazioni del vescovo e aver fatto incarcerare un Zavarisio, suo debitore, era scomunicato da Albertino, vicario del vescovo Giovanni.⁽⁵⁾

Nel secolo XIV, spinti dalle malvagie ed afferate persecuzioni che di tratto in tratto contro di loro imperversavano in Francia, in Germania, e in Inghilterra, gli ebrei vennero a stabilirsi anche tra noi, e qui trovarono maggiore ospitalità che in molti altri paesi.

Il documento più antico che si riferisce ad ebrei residenti

nel territorio padovano, e che mi sia dato conoscere, è un strumento del 17 luglio 1383, rogato in Padova dal notaio Baudino de Brazzi. ⁽⁶⁾

In esso un Ugucione del fu Manfredi de Zentollo, di Montagnana, dichiarava di aver venduto all'ebreo Salomone del fu Museto, di Ancona, e abitante allora in Padova, nella contrada di S. Canziano, un certo tratto di terreno incolto di diciotto pertiche di superficie, posto in Montagnana, nella contrada degli Alberi, ⁽⁷⁾ e di aver ricevuto il prezzo di cinquantaquattro lire di piccoli.

L'ebreo Salomone avea comperato il terreno non in solo suo nome, ma in nome di molti altri ebrei che abitavano a Rimini, a Bologna e a Recanati, avendo essi già stabilito di erigere in Montagnana un banco di pegni, e volendo le leggi che tutti i prestatori di denaro dovessero anche essere possidenti del luogo dove esercitavano il loro commercio. ⁽⁸⁾

Un altro documento che ho potuto trovare, e che è la necessaria conseguenza del primo, è un atto dell'Agosto o del Settembre dello stesso anno, rogato in Padova dal notaio Marsilio Roverini. ⁽⁹⁾

È un vero e proprio contratto sociale. Tutti gli ebrei che avevano comprato quel terreno in Montagnana costituirono una società commerciale di cui era rappresentante l'ebreo Salomone del fu Matesia ⁽¹⁰⁾ di Venezia.

In questo atto, infatti, Salomone è dichiarato l'agente legale della società, di cui facevano parte Museto del fu Alinaro di Perugia, che abitava allora in Bologna, e che concorrevva con un capitale di 950 ducati d'oro; Emanuele del fu Zanatano (Gionathan) di Ancona e abitante in Rimini, che partecipava con altri 950 ducati; i fratelli Emanuele, Salomone e Gaio del fu Museto de Finzi di Ancona ⁽¹¹⁾ e abitanti nella contrada di S. Canziano in Padova, che entrarono a far parte della

società con 633 ducati e 24 soldi; Beniamino di Bonaventura da Recanati che contribuì 316 ducati e 48 soldi, e Rossino ed Emanuele del fu Salomone di Elia, abitanti a Rimini che intervennero con 950 ducati.

La somma di 3800 ducati, così accumulata, si consegnò a Salomone da Perugia, perchè la impiegasse nel commercio, nella mercatura, e specialmente nel banco di pegni di Montagnana.

Non ho potuto trovare la concessione che Francesco da Carrara, signore di Padova, dovette rilasciare all'ebreo Salomone, coi fatti che dovevano regolare il prestito e il pegno, ma abbiamo altri documenti, per i quali conosciamo le condizioni che il Carrarese imponeva ai prestatori.

Notiamo qui di sfuggita che il signore di Carrara si mostrò, da quello che in tanta scarsezza di documenti apparisce, più mite e benigno verso gli ebrei di quello non fosse più tardi la repubblica di Venezia, che fu pure tra gli stati più illuminati e liberali dei tempi di mezzo.

Non sappiamo quanto tempo Salomone da Perugia si trattenesse a Montagnana a prestar denaro; certo nel 1393, cioè dieci anni dopo, si trovava colà un altro ebreo prestatore, nè potevano esservi due banchi di pegni contemporaneamente.

Nel 1393 i dodici *sapienti* ⁽¹²⁾ del Comune di Montagnana stipulavano coll'ebreo Diodato del fu Museto, orvietano un atto, con cui gli concedevano facoltà di aprire un banco di pegni in quella terra. ⁽¹³⁾ L'accordo fu confermato dal Consiglio il 16 Marzo, e il 24 Francesco Novello da Carrara lo approvava, concedendo all'ebreo di continuare il suo traffico in Montagnana per sette anni. ⁽¹⁴⁾ Cinque anni più tardi, cioè il 6 Dicembre del 1398, gli prolungava la data concessione per altri tre anni, dal 1400 al 1403, forse altri già da allora aspiravano a sostituire il Diodato nel banco. ⁽¹⁵⁾

Da tali documenti apprendiamo che l'ebreo poteva prestare su qualunque pegno di lana, di seta, di lino, d'oro o d'argento o d'altro, potendo esigere un interesse di sei denari per lira, cioè del trenta per cento, e doveva tenere i pegni per tredici mesi, trascorsi i quali, e fatte tre pubbliche gride, senza che il proprietario avesse riscattato il suo pegno, questo apparteneva di pieno diritto al prestatore.

Se l'ebreo avesse prestato denaro su oggetti che più tardi si fossero riconosciuti come provenienti da furto, il danneggiato non poteva recuperarli se non dopo aver pagato integralmente il capitale e l'interesse. Così pure se Diodato e i suoi famigliari avessero patito qualche danno a loro arrecato dagli uomini di Montagnana o della Scodosia, il Comune doveva risarcirli, prestando piena fede ai libri del banco o al giuramento degli agenti.

Nel sabato e negli altri giorni festivi per gli ebrei, limitati però questi giorni a dodici o tredici in tutto il corso dell'anno, Diodato e i suoi fattori non potevano essere citati in giudizio, nè essere costretti a prestare.

Nessun altro poteva, nel medesimo tempo, prestar denaro su pegni, nemmeno senza interesse, in Montagnana e nella Scodosia, sotto pena di pagare cinquanta lire di ammenda.

L'ebreo Diodato e i suoi fattori e famigliari erano esenti da ogni gravezza, dazio, angaria o favore del Comune di Montagnana, dovendo pagare però, come pagano gli originari di Montagnana, i dazi e i tolenci imposti dal Comune di Padova. Agli ebrei del banco, che si dovevano considerare come cittadini di Montagnana, doveva rendere giustizia il solo podestà o il suo vicario, e questo per sottrarli a possibili angherie da parte degli ufficiali della Comunità o del signore di Carrara.

Diodato abitava in Montagnana una casa appartenente a Francesco Novello, al quale, e per ragione di affitto e come

imposizione sui profitti eh' egli ritraeva dal banco di pegni, doveva pagare annualmento cinquanta ducati, somma tenuissima invero specialmente se la paragoniamo all' annua *ricognizione* che volle più tardi dagli ebrei la repubblica di Venezia.

Antonio Ciscato

(1) Catone - *De re rustica* - proem. « Majores nostri sic habuere, et ita in legibus posuerunt, furem dupli condemnari feneratorum quadrupli. Quotid priorem civium existimariis feneratorum quam furem, hic licet existimari. »

(2) Nell' opera inedita di Giovanni da Nono *Cronaca delle nobili famiglie padovane*, e di cui si trovano copie e nella Biblioteca del Seminario, e nella Biblioteca civica, passata al Museo, e nella R. Biblioteca Universitaria di Padova, si fa cenno ad alcune famiglie padovane che prestarono danaro ad usura.

(3) Inferno - Canto XVII - v. 61 - 70.

(4) G. Gennari - *Delle usure degli antichi padovani* - Padova - Tip. del Seminario 1816 - pag. 11.

(5) Gennari - op. cit. pag. 19 - 20

(6) Archivio notarile di Padova - atti del notaio Bandino de' Brazzi - IV - 3 Tom. IV - 422.

(7) « . . . unum seditionem garbun. Institutionis trium perticaru et longitudinalis perticaru sex positi in terra montugane paduani districtus in contracta zirconis silvarum, »

(8) A Padova i prestatori dovevano possedere un terreno con casa di un valore non inferiore alle cento lire, ne potevano venderlo o altrimenti alienarlo, ma solo trasmetterlo ai propri eredi. Se il prestatore o gli eredi suoi avessero voluto recarsi ad abitare in altra città, la casa restava in proprietà del Comune. Sembrava questa una provvida legge per impedire che il danaro guadagnato dai prestatori in Padova andasse ad arricchire altre città. La Repubblica di Venezia, invece, non permise mai agli ebrei di comprare beni stabili.

Vedi: Statuti del Comune di Padova dal sec. XII al 1883 - Padova - Tip. Sacchetto 1872 (edizione procurata dal prof. Gloria) Libro III Cap. XXVIII n. 501 pag. 102.

(9) Arch. not. di Padova - atti del notaio Marsilio Roverini IV - 1 - 2 - 3 Tom. III - N. 16 c. 1772. In questo documento non è accennata la data, ma trovandosi fra alcuni atti stipulati nel luglio e altri stipulati nell'ottobre del 1383, si deve ascrivere all'agosto o al settembre di quell'anno.

(10) È curiosissima talora la tradizione che si fece dei nomi ebraici. Probabilmente questo Matasia deve corrispondere al nome Matassia che trovo ripetuta in alcuni documenti dei secoli XV e XVI.

(11) I fratelli Emanuele, Salomone e Gino comprarono il 18 ottobre 1350 un tratto di terreno, posto in contra di S. Cassiano la Padova, dall'elco Bonaventura del fu Simonetto. Arch. not. di Padova - atti del notaio Bandino de' Brazzi IV - 3 Tom. III. c. 2217.

(12) I sapientes o sapientes ad utilitè corrispondevano presso a poco ai nostri assessori

(13) Arch. not. di Padova - atti del notaio Bandino de' Brazzi - IV - 3 - Tomo - VI c. 428 r.

(14) Arch. not. di Padova - atti del not. Zilio de' Galvi - IV - 1 Don. II c. 306 r. Il Gennari (op. cit.) conosceva questo documento. Egli però chiama Diodato figlio del fu Maseto, anziché Museto per evidente errore di copia.

(15) Arch. not. di Padova - atti del not. Bandino de' Brazzi - IV - 3 Tom. VI c. 428.